

Regolamento di modifica al Regolamento recante la disciplina delle attività di gestione dell'imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.), ai sensi dell'articolo 14, commi 8, 12 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2

Art. 3 - Modifiche all'articolo 8

Art. 4 - Modifiche all'articolo 12

Art. 5 - Entrata in vigore

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Regolamento recante la disciplina delle attività di gestione dell'imposta regionale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (I.R.T.), ai sensi dell'articolo 14, commi 8, 12 e 20 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), emanato con Decreto del Presidente della Regione 15 gennaio 2018, n. 09/Pres..

Art. 2

(Modifiche all'articolo 2)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
<< 5. L'A.C.I. è responsabile del trattamento dei dati personali connessi alle attività affidate, da eseguirsi in conformità alle istruzioni impartite dalla Regione con atto della Direzione centrale competente per materia, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).>>.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 8)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:
<<3. Decorso infruttuosamente il termine previsto dal comma 2, entro i successivi sessanta giorni, l'A.C.I. trasmette alla Regione il fascicolo relativo alla formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione nel P.R.A. unitamente al preavviso di accertamento di cui al comma 2, alla documentazione attestante il controllo

effettuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) e a ogni ulteriore documento utile ai fini dell'emissione dell'avviso di accertamento.>>.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 12)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. I controlli sulla sussistenza dei requisiti per la fruizione dei benefici previsti dall'articolo 14, commi 13 e 14 della legge regionale 45/2017 possono essere effettuati con l'ausilio degli organismi e con le modalità di cui al comma 2, qualora, nonostante i controlli di competenza dell'A.C.I. già svolti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. d), insorgano in capo all'Ufficio regionale competente all'emissione dell'avviso di accertamento dubbi sulla sussistenza dei suddetti requisiti, non altrimenti accertabili.>>.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE